

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 50/11/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2009, il ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni in epigrafe, notificando l'atto all'Agenzia delle entrate ed alla Commissione Tributaria.

Il 19 gennaio 2010 veniva depositato originale del ricorso in Commissione Tributaria.

Per un mero disguido la copia del ricorso e l'originale, entrambi giunti in Commissione, venivano rubricati con diversi R.g.

La questione veniva chiarita successivamente ed a seguito della fissazione della presente udienza.

Entrando nel merito della contesa, il ricorrente lamentava l'infondatezza dell'atto de quo - relativo alla revoca dei benefici prima casa - dal momento che lo stesso era soggetto iscritto alle liste AIRE e, come tale, legittimato, ex lege, ad acquistare in regime agevolato un immobile sul territorio italiano, senza avere l'obbligo di stabilire la propria residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato.

Lo stesso concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Con nota depositata il 26 febbraio 2010, si costituiva l'ufficio contestando la tesi di controparte e ribadendo la correttezza del proprio operato.

L'ufficio deduceva infatti che il contribuente avrebbe dapprima acquistato un immobile nel comune di Gallarate, chiedendo l'applicazione dei benefici prima casa; successivamente, lo avrebbe rivenduto, senza attendere il decorso di cinque anni previsto dalla legge per acquistarne un altro - sempre quale iscritto all'Aire - che non ha mai adibito ad abitazione principale.

Sul punto, deduceva l'ufficio che, in caso di vendita nel quinquennio e riacquisto entro un anno, è richiesto dalla legge che l'immobile sia adibito a propria abitazione principale.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e va accolto.

La normativa sui benefici prima casa prevede un'esplicita ulteriore agevolazione a favore del contribuente iscritto all'Aire che ben può acquistare un immobile su tutto il territorio nazionale, usufruendo dei su richiamati benefici, senza trasferire la residenza nel Comune ove insiste l'immobile acquistato, né tantomeno nell'immobile stesso.

Tale agevolazione trova chiara finalità nella necessità di agevolare il cittadino residente all'estero, ma che abbia un legame effettivo con una qualsiasi area geografica all'interno del nostro Paese.

Una corretta interpretazione della norma non preclude, pertanto, che il cittadino iscritto all'Aire non possa alienare un bene sito nel territorio dello Stato e operare un riacquisto, beneficiando delle agevolazioni prima casa, in altro Comune.

Il Collegio ritiene che debbano essere compensate tra le parti le spese di giudizio stante la complessità e la peculiarità della controversia.

**P.Q.M.**

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**

**DI VARESE - SEZIONE XI**

Accoglie il ricorso e compensa le spese.